

COMUNE DI CODROIPO

DISCIPLINA

ATTIVITA' ESTETISTA

REGOLAMENTO

Art. 1

Attività di estetista

1. L'attività di estetista, disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato <<A>> al presente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al precedente comma 2, sarà modificato automaticamente a seguito degli eventuali aggiornamenti che verranno introdotti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

5. Per differenziare l'attività sanitaria dall'attività di estetista è necessario far riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di una accertata alterazione dell'organismo, sulla base di relativo giudizio diagnostico, per la cui eliminazione sia necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici; l'intervento dell'estetista, per contro, è rivolto a soggetti sani, mediante lo svolgimento di prestazioni e di trattamenti, sulla superficie del corpo umano, che possono risultare idonei a tutelare solo indirettamente la salute della persona grazie ai generici effetti benefici che possono derivarne, contribuendo al mantenimento di una buona forma di trofismo generale del corpo e dell'organismo, senza implicare il ricorso alla somministrazione di rimedi o sostanze medicinali a carattere prettamente sanitario.

6. Su tutto il territorio comunale l'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati e le attività di estetista esercitate in associazione con le altre attività indicate nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato dal presente regolamento previsto dall'art. 5 legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

7. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.

8. L'attività di estetista può esercitarsi in forma di impresa artigiana, individuale o societaria, quando abbia i requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni e l'impresa sia iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

Art. 2

Esercizio dell'attivita'

1. L'attivita' di estetista puo' essere esercitata in forma di impresa individuale o di societa'. Le imprese esercenti l'attivita' di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane di cui al Capo II della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7.

3. I dipendenti e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, i soci, che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3, L.R. 21/1991.

4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.

Art. 3

Oggetto del Regolamento comunale

1. Il presente Regolamento comunale prevede:

- a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di estetista;
- b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivita' di estetista;
- c) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista;
- d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e) l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 4

Distribuzione degli esercizi sul territorio comunale

1. Il territorio del Comune di Codroipo non e' suddiviso in zone perche' con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

2. La distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e' libera purché venga rispettata la distanza minima tra nuovi esercizi e preesistenti di metri 350, fermo il rispetto delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

3. In caso di trasferimento la distanza di cui al precedente comma 2) e' ridotta a m. 50, purché l'esercizio da trasferire sia in attivita' da almeno tre anni.

4. La distanza tra esercizi si applica anche nei confronti delle imprese di estetista esercitate in associazione con altre attività indicate nella legge 27 maggio 1991, n. 21, art. 10.

5. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi di estetista, considerando attraversamenti perpendicolari.

Art. 5

Accertamenti igienico sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 4 "Medio Friuli".

Art. 6

Requisiti igienici dei locali

1. Le attività di cui trattasi devono essere svolte in locali separati da altre attività.

2. Quando le attività di estetista sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, devono essere separate dai locali ad uso abitazione da un locale di disimpegno e devono avere accesso indipendente.

3. Detti locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari, devono essere adeguatamente illuminati e ventilati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) devono essere conformi alla L. n° 46/90;
- b) la superficie deve essere di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro, con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
- c) il pavimento deve essere a superficie unita e lavabile, le pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento; il locale destinato allo svolgimento dell'attività di manicure e/o pedicure dovrà essere dotato di un lavamani e/o lavapiedi;
- d) i lavabi devono essere dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda;
- e) l'arredamento deve essere del tipo lavabile e disinfettabile;
- f) la biancheria in dotazione deve essere consegnata pulita ad ogni cliente e custodita in appositi armadietti;
- g) i recipienti per la biancheria usata e per i rifiuti devono essere lavabili e disinfettabili;
- h) le attività che comportano aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (es: lampade U.V., idromassaggi, ecc.) devono essere svolte in locali dotati di adeguati sistemi di ventilazione sussidiaria;
- i) l'esercizio deve essere dotato di servizi igienici adeguati al numero degli addetti e degli utenti. Ogni esercizio deve prevedere almeno un servizio igienico ed una doccia. Il servizio

igienico dovrà essere dotato di antilatrina con lavabo, asciugamani monouso ed erogatore di sapone;

l) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili, dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi ed al D.P.R. n°.915/82;

m) gli strumenti taglienti, ove possibile devono essere del tipo monouso. Qualora non sia possibile adottare strumenti monouso, dovrà essere disponibile l'attrezzatura necessaria per la disinfezione da attuarsi mediante:

1) - preliminarmente pulizia dei substrati con detergenti;

2) - disinfezione tramite immersione in glutaraldeide in formulazione attiva a ph acido (es: diba) per un tempo minimo di 15 minuti. Il preparato deve essere mantenuto in recipiente plastico munito di coperchio e deve essere usato secondo le indicazioni della casa produttrice;

3) - successivo risciacquo accurato;

4. Le succitate procedure dovranno essere eseguite con la protezione di guanti monouso, evitando l'inalazione. In alternativa ai punti 2 e 3 potranno essere utilizzate apparecchiature di sterilizzazione.

Art. 7

Conduzione igienica dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (varechina) in diluizione al 10%;

b) tutti gli strumenti taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e sottoposti alle procedure di disinfezione di cui sopra, dopo ogni singolo servizio;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata con preparati a base di ammonio quaternario (es: citrosil);

d) sulle poltrone e lettini si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;

e) i preparati di uso cosmetico non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.76 e successive modifiche.

2. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare moleste o nocive, devono sempre essere eseguiti in condizioni di adeguata aerazione dell'ambiente.

3. Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

4. Non devono essere fornite prestazioni di alcun genere a persone affette da manifestazioni cutanee attribuibili a malattie infettive/contagiose se non sotto controllo medico.

5. L'esercente è tenuto a segnalare al Dipartimento di Prevenzione casi o focolai, anche sospetti, di tigna e di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

6. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e d'igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopraveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia.

7. Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

8. E' obbligatorio l'uso di guanti monouso per l'applicazione di sostanze irritanti od allergizzanti.

Art. 8

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dalle presenti norme non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che (a richiesta dei singoli interessati) il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n°. 4 "Medio Friuli" abbia accertato e certificato l'idoneità specifica al lavoro. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata, e l'esito sarà annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nel negozio per gli opportuni controlli sanitari.

2. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista. (In questo caso, solo per gli apprendisti minori, l'esito della visita di idoneità deve essere riportato anche sul libretto di lavoro).

Art. 9

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista

1. L'esercizio dell'attività di estetista e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco su domanda presentata in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività'.

3. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 <<Definizione e disciplina dell'impresa artigiana>> e successive modificazioni e integrazioni, deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività' come

impresa artigiana impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

4. Qualora la domanda sia presentata da un'impresa costituita in forma di società deve indicarsi il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale di estetista.

5. Quando si tratti di società non avente i requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 deve indicarsi la persona che assume la direzione dell'azienda; il direttore deve essere in possesso della qualificazione professionale di estetista.

6. Il richiedente deve, inoltre, produrre i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- b) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'art. 12 legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- c) atto costitutivo della società e certificato di iscrizione al Registro ditte della competente C.C.I.A.A
- d) certificazione prefettizia di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7 legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale del titolare, dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista e del direttore di azienda ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e della legge 27 maggio 1991, n. 21;
- b) dei requisiti igienici dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché la loro rispondenza a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

8. Le imprese artigiane debbono trasmettere al Comune, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

9. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle distanze tra esercizi di estetista stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.

10. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

11. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

12. La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

13. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

14. L'autorizzazione deve essere esposta nei locali per i quali e' stata rilasciata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati al controllo.

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione dell'autorizzazione

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, l'esercizio dell'attivita' di estetista in contrasto con le norme della citata legge e del presente regolamento comunale, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. In casi di particolari gravita', o in casi di recidiva, il Sindaco puo', sentita la competente commissione comunale, disporre la revoca dell'autorizzazione.

3. Con lo stesso procedimento il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso previsto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

4. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda; la decadenza e' altresì pronunciata in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' per un periodo superiore a trenta giorni.

Art. 11

Orari e tariffe

1. Gli esercizi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito con ordinanza del Sindaco, sentita la commissione di cui alla legge regionale 21/1991 e gli uffici provinciali delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello regionale degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti.

2. Con l'ordinanza di cui al precedente comma verra' fissato anche il calendario delle festività e delle deroghe.

3. La bozza dell'ordinanza, predisposta dal Sindaco, verra' inviata agli organismi di cui al precedente comma 1, con invito a far pervenire il rispettivo parere entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale periodo il Sindaco provvedera' comunque ad emanare l'ordinanza per gli orari degli esercizi di estetista.

4. Gli esercenti l'attivita' di estetista devono rispettare l'orario determinato dal Sindaco inteso come facolta' e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilita' di decadenza dell'autorizzazione secondo quanto previsto al precedente art. 8.

5. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio deve essere esposto in modo da essere ben visibile all'esterno.

6. Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

Art. 12

Trasferimento dell'attivit 

1. Il trasferimento dell'attivit  in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentita la competente commissione comunale, nel rispetto della distanza tra esercizi di estetista fissata dall'art. 4, comma 2 del presente regolamento, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 7, comma 7, lett. b) del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3.

2. Per cause di forza maggiore il Sindaco pu  consentire il trasferimento temporaneo dell'attivit  in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle distanze tra esercizi, previo accertamento dei requisiti igienici.

3. Il trasferimento temporaneo di cui al precedente comma potra' avere una durata massima di 12 mesi, prorogabile di altri dodici, sentita la commissione comunale estetisti. La durata del trasferimento provvisorio non viene considerato per il computo dei tre anni di cui al precedente art. 4, comma 3.

Art. 13

Norme finali

1. Le imprese che al momento di entrata in vigore della L.R. 21/91 esercitavano, l'attivit  prevista dal precedente art. 1, in locali non aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, possono presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, richiesta al Sindaco di fissare un termine per eseguire gli adempimenti necessari.

2. Il Sindaco provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine non superiore ad un anno per tali adeguamenti. Qualora, entro tale termine, l'impresa non ottemperi alle prescrizioni, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. L'obbligo agli adeguamenti dei locali ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a)-f) del presente regolamento non si osserva se gli adeguamenti sono ritenuti tecnicamente impossibili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Allegato <A> riferito all'art. 1

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non e non in profondita'.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti U.V.A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

=====

=

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 29.09.1995 N.90.
RAVVISATA IMMUNE DA VIZI DAL CO.RE.CO. DI UDINE NELLA SEDUTA DEL
30.10.1995 N.54731 DI PROT.

=====

=